



Città
di
MAIORI

Costa d'Amalfi

**REGOLAMENTO
PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

TITOLO I

NORME GENERALI

- Art. 01 – Oggetto
- Art. 02 – Finalità
- Art. 03 – Definizioni
- Art. 04 – Individuazione delle aree
- Art. 05 – Compiti degli uffici comunali. Modalità di esercizio della vigilanza
- Art. 06 – Esercizio dell'attività
- Art. 07 – Delega
- Art. 08 – Normativa igienico sanitaria
- Art.8bis – Ordine e Pulizia del Mercato
- Art.8ter - Controllo Igienico Sanitario

TITOLO II

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI

- Art. 09 – Rilascio autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche mediante posteggi
- Art. 10 – Attività di vendita in forma itinerante
- Art. 11 – Modalità di svolgimento del commercio itinerante
- Art. 12 – Rilascio Autorizzazioni stagionali e temporanee. Rilascio.

TITOLO III

MERCATI

- Art. 12bis – Istituzione di nuovi mercati e fiere
- Art. 13 – Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati. Subingresso
- Art. 14 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 15 – Durata della concessione
- Art. 16 – Posteggi temporaneamente non occupati
- Art. 17 – Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
- Art. 18 – Validità delle presenze
- Art. 19 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori
- Art. 20 – Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi
- Art. 21 – Spostamento dei mercati e modalità di riassegnazione dei posteggi
- Art. 21bis – Sospensione dei mercati
- Art. 22 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Art. 23 – Norme generali sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 24 – Vendita a mezzo veicoli di prodotti alimentari
- Art. 25 – Modalità di attuazione del mercato
- Art. 26 – Orario

Art. 27 – Modifica dei mercati

Art. 28 – Pianta e ruolino del mercato

TITOLO IV

FIERE

Art. 29 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

Art. 30 – Fiere promozionali

TITOLO V

SANZIONI

Art. 31 – Sanzioni

Art. 32 – Revoca **Decadenza** dell'autorizzazione e **Revoca**.

Art. 33 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Rinvio

Art. 35 – Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, e private delle quali il Comune ha la disponibilità.

Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 114/98, il commercio su aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Art. 2 – Finalità del Regolamento

Con il presente Regolamento s'intendono realizzare le seguenti finalità:

- a) riqualificazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche, anche a carattere stagionale o temporaneo, dei mercati e delle fiere, allo scopo di potenziare i servizi rivolti al turismo, mediante la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico locale.
- b) Trasparenza del mercato e tutela del consumatore, concorrenza, libertà d'impresa e di circolazione delle merci, al fine di ampliare le possibilità di sviluppo professionale degli operatori e le potenzialità di acquisto da parte dell'utenza.
- c) Disciplina e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane.

Art. 3 - Definizioni

Si intendono per:

- a) **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **aree pubbliche:** i canali, le piazze, le strade, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più **o tutti i** giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande **l'erogazione di pubblici servizi. In specie il mercato è definito:**
 - d) **mercato in sede propria:** il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
 - e) **mercato su strada:** il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - f) **mercato giornaliero o rionale:** quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - g) **mercato ordinario:** quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - h) **mercato straordinario:** istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;

- i)** mercato stagionale: quello di cui al numero 4) che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;
 - j)** mercato specializzato o esclusivo: destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;
 - k)** mercato dell'usato: dell'antiquariato e del collezionismo, mercato che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - l)** mercato sperimentale: il mercato che risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore;
- m) posteggio:** la parte di area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- n) posteggio isolato o fuori mercato:** ~~il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;~~ **un posteggio non compreso nei mercati;**
- o) fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- ~~**p) per mercati e fiere ordinarie:** i mercati e le fiere per i quali non sono previste limitazioni merceologiche;~~
- q) presenze in un mercato nella fiera o fuori mercato:** il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia non viene comunque considerato presente sul mercato; **il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;**
- ~~**r) per presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;~~
- s) spunta:** ~~l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;~~ **operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati**
- t) spuntista:** ~~l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;~~ **operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;**
- u) hobbisti:** i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.

Art. 4 – Individuazione delle aree

È individuata come area di mercato la piazza di via Pedamentina e ~~il Corso Regina zona alta, dall'incrocio con via Pedamentina fino all'altezza dell'Istituto Suore Domenicane.~~

In occasione di sagre, festività patronale, fiere, feste, manifestazioni o comunque riunioni straordinarie di persone, è individuata come area di vendita la zona alta del Corso Regina. È fatta salva la possibilità, da parte

dell'Amministrazione comunale, in occasione di tali eventi o per periodi limitati, di autorizzare, in tutto il Corso Regina e zona ad esso antistante,

nonché sul Lungomare, particolari attività di commercio – prodotti tipici locali o di altre e diverse zone del territorio nazionale, oggetti di artigianato artistico e antiquariato, abiti e calzature artigianali, libri, stampe e dipinti - nonché di esposizione delle merci sopra elencate, oltre che di veicoli, d'epoca e non, ai titolari che abbiano tutti i requisiti di legge.

Le aree in cui è vietato il commercio itinerante sono le seguenti: lungomare Amendola e lungomare Capone, Corso Regina, via Casa Mannini, via Tenente Confalone, via Nuova Provinciale Chiunzi, via Roma, via Pedamentina - in piazza mercato, ad eccezione del giorno in cui si svolge il mercato settimanale - via Orti, via Barche a Vela, via S. Tecla, via Arsenale, via Capitolo e via Colombo, per motivi di intralcio alla circolazione, nonché per motivi di pubblico interesse e sicurezza pubblica (art. 31 c. 1, art. 37 cc. 1 e 2, L.R. 1/2014).

È assolutamente vietata la vendita itinerante sulla spiaggia.

Il divieto di cui al comma 3 non si applica alle attività di commercio, in forma itinerante, di prodotti della limonicoltura locale (sfusato amalfitano) venduti al pubblico sotto forma di gelati, sorbetti o granite, di prodotti tipici dell'eno – gastronomia locale o di altre e diverse zone del territorio nazionale, a condizione che le suddette attività, da autorizzare a cura dei competenti Uffici comunali, siano svolte con carretti a braccia o velocipedi, nel Corso Regina e sul Lungomare.

Il divieto di cui al comma 3 non si applica altresì alle attività di commercio, in forma itinerante, in zone predeterminate dall'Amministrazione, di prodotti rientranti nella qualificazione "street food". L'amministrazione consentirà l'eccezione al divieto di cui al comma 3 del presente articolo dal 1 ottobre al 31 maggio per due giorni prestabiliti della settimana, dal 1 giugno al 30 settembre per quattro giorni prestabiliti della settimana, nonché in occasione di specifici eventi, e soltanto per quegli operatori i cui prodotti abbiano una connotazione di tipicità e originalità rispetto a quelli abitualmente commercializzati in luogo.

Il numero degli operatori ammessi all'esercizio del commercio itinerante dei prodotti e nelle zone previste dai commi 5 e 6, i giorni, i luoghi e gli orari, nonché i prodotti ammessi, saranno determinati annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, e le relative autorizzazioni saranno rilasciate, tenendo conto dei criteri obiettivi appena descritti, ai titolari in possesso di tutti i requisiti di legge, dietro pagamento degli oneri di istruttoria.

Art. 5 – Compiti degli uffici comunali. Modalità di esercizio della vigilanza

I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune, che assicura l'adempimento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi. Il Comune può affidare la gestione di mercati specializzati – artistici o dell'usato - ad associazioni senza scopo di lucro.

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate da questo Regolamento, spettano all'Amministrazione comunale, che le esercita attraverso l'Ufficio Attività Produttive ed il Comando di Polizia Locale, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, in ottemperanza alle norme vigenti e agli indirizzi dell'Amministrazione comunale.

Gli addetti alla vigilanza controllano il rispetto del presente Regolamento nonché il corretto svolgimento dei mercati, rilevano le presenze e le assenze degli operatori, il giusto utilizzo degli spazi e l'osservanza di tutte le norme statali, regionali e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 6 – Esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) sui posteggi dati in concessione ~~per dieci anni (art. 31 c. 1, art. 46 c. 1, L.R. 1/2014);~~ **per dodici anni (art.53 c. 1, art. 54 c.2, L.R. 7/2020).**

b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal comune (~~art. 31 c. 1, L.R. 1/2014~~).

~~Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa, previa domanda effettuata con la conforme modulistica, ed è svolto da persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, di cui all'art. 7, L.R. 1/2014 (art. 31 c. 2, L.R. 1/2014).~~

~~L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da annotazione sul titolo autorizzatorio (art. 31 c. 7, L.R. 1/2014).~~

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della L.R.C. n. 7/2020, il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative.

Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale come definiti dall'art. 53 c. 4 e 5 della L.R.C. n. 7/2020.

Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro di origine.

L'avvio, la riduzione del settore merceologico, il subingresso e la cessazione delle attività di commercio su aree pubbliche, per il settore alimentare e non alimentare, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A della L.R.C. n. 7/2020 mediante l'utilizzo della modulistica unificata regionale.

Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie (~~art. 31 c. 8, L.R. 1/2014~~). (**art.53 c. 13, L.R. 7/2020**).

L'autorizzazione comunale all'attività di vendita mediante utilizzo di un posteggio, classificata tipologia A, abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale. ~~Il rilascio della stessa dovrà essere immediatamente comunicato alla Camera di Commercio.~~

~~Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione o concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio di una nuova autorizzazione.~~

I posteggi liberi sono assegnati sulla base di apposita graduatoria, ~~stilata applicando i criteri di cui all'art. 32, L.R. 1/2014.~~ **redatta sulla base di quanto disposto dall'art. 55 della L.R. 7/2020.**

~~L'autorizzazione all'esercizio~~ **Lo svolgimento** dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, classificata tipologia B, è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività (art. 33 c. 1, L.R. 1/2014). ~~è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l'attività.~~ ~~L'autorizzazione di cui al presente comma abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel~~

~~territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove questi si trova per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago, nonché nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.~~

L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo, nelle aree demaniali marittime, è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime, che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette (art. 28 c. 9, D. Lgs. 114/98).

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati dalle altre regioni italiane o dei paesi dell'Unione europea.

Art. 7 – Delega

In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività sarà consentito a dipendenti o collaboratori familiari che abbiano i requisiti previsti dall'art. 61, c. 5, della L. R. 7/2020.

Art. 8 – Normativa igienico sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili all'oggetto del corrente Regolamento, le disposizioni igienico - sanitarie stabilite dalle leggi, dai regolamenti nonché dalle ordinanze del Ministero della Sanità vigenti in materia.

Art.8bis – Ordine e Pulizia del Mercato

L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurati dagli agenti di Polizia Municipale incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.

I concessionari dei posti sono personalmente responsabili della manutenzione e buona conservazione del posto assegnato senza apportare alcuna modifica che non sia stata autorizzata dall'Ente concedente.

Cessate le attività di vendita, i venditori hanno l'obbligo di riordinare, pulire il proprio spazio e raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli negli appositi contenitori a ciò destinati.

Ogni violazione alle particolari norme di questo articolo, può portare alla sanzione della sospensione.

Art.8ter - Controllo Igienico Sanitario

Il controllo igienico sanitario del mercato viene effettuato dall'autorità sanitaria e dagli Agenti di Polizia Municipale incaricati.

I venditori di generi alimentari nonché i loro dipendenti, devono essere muniti di tessera sanitaria. Sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità ed esibire tutte le certificazioni su semplici richieste del personale di Polizia Municipale.

Sullo stesso banco di vendita non sono ammesse l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci.

Le derrate poste in vendita che non avessero i requisiti di legge o di regolamento o comunque corrispondenti alle norme igienico sanitarie saranno senz'altro sottoposte a sequestro e, quindi, destinate alla distruzione su ordinanza dell'Autorità Sanitaria, senza pregiudizio della relativa contravvenzione.

Sul sequestro l'interessato può presentare reclamo all'Autorità Sanitaria. Sul reclamo deciderà inappellabilmente l'Autorità Sanitaria.

TITOLO II

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Rilascio autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche mediante posteggi

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche mediante posteggi sono rilasciate dal Comune in cui ha sede il posteggio, adottando la modulistica e le istruzioni di cui al Decreto Dirigenziale n. 55 del 7 febbraio 2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania (art. 27 c. 2, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 373 del 03/06/2014, avente ad oggetto: "Approvazione Circolare recante le indicazioni applicative in merito alla legge regionale della Campania 9 gennaio 2014, n.1").

La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono legati al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune e la concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione di tipo A, di cui all'art. 28, c. 1 lettera a, del D. Lgs. 114/98, è subordinata ai seguenti adempimenti da parte del richiedente:

- autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 7 L.R. 1/2014 (art. 39 L.R. 1/2014);
- indicazione del settore merceologico e del posteggio per cui si chiede la concessione (art. 28 c. 5, D. Lgs. 114/98);
- presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 28 c. 2 bis, D. Lgs. 114/98; art. 32, c. 4 lett. d, L.R. 1/2014; art. 27, c. 6 ultimo periodo, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 373 del 03/06/2014).

Il Comune provvede ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.

alla tabella dell'Allegato A alla L.R.C. n. 7/2020.

La concessione dei posteggi ha una durata pari a dodici anni. Per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati, i comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalla Regione, possono stabilire una durata minore, comunque non inferiore a sette anni.

La concessione è rinnovata, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 7 della L.R.C. n. 7/2020 nonché l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale come definiti dall'art. 53 c. 4 e 5 della L.R.C. n. 7/2020.

un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare;

Il Comune provvede ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.

Art. 10 – Attività di vendita in forma itinerante

Le autorizzazioni di tipo B, di cui all'art. 28, c. 1 lettera b, del D. Lgs. 114/98, per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sono rilasciate dal Comune della regione Campania in cui il soggetto interessato intende avviare l'attività e fa la richiesta, adottando la modulistica e le istruzioni di cui al Decreto Dirigenziale n. 55 del 7 febbraio 2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania (art. 33 c. 1, L.R. 1/2014; art. 28 c. 1, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 373 del 03/06/2014).

Nella domanda di autorizzazione l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7, L.R. 1/2014;
- b) il settore o i settori merceologici per i quali intende esercitare l'attività (art. 31 c. 6, L.R. 1/2014).

L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA.

La SCIA, di cui al comma 1, abilita l'operatore anche:

- a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
- b) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;
- c) all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 11 – Modalità di svolgimento dell'attività di vendita in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante può realizzarsi con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e può essere svolto, fatto salvo il divieto di cui all'art. 4 c. 3, nelle aree ed orari seguenti:

- via Capitolo (zona alta) e precisamente dalla scuola media alla Collegiata, dalle ore 07:00 alle 10:00, nei giorni di lunedì e mercoledì;
- via Nuova Provinciale Chiunzi e precisamente dall'incrocio di via Roma alle frazioni; lungo tutta la via Vecchia Chiunzi iniziando da San Domenico, nonché nella frazione Erchie, dal lunedì al sabato, negli orari previsti per gli esercizi commerciali;
- via G. Capone 25 (case popolari), dalle ore 07:00 alle 10:00, nei giorni di lunedì e mercoledì.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

È consentito all'operatore itinerante di fermarsi, solo su richiesta del cliente, e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per la vendita, per un massimo di 15 minuti. La sosta successiva potrà effettuarsi ad una distanza minima di mt. 200 rispetto all'ultima sosta. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

È tassativamente vietata qualunque forma di pubblicità acustica nonché l'impiego di qualsiasi strumento atto a produrre suoni, voce e simili.

È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quella dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi quali aree adiacenti quelle poste a una distanza inferiore a 500 mt. (art. 60 c. 3, L.R. 7/2020).

Art. 12 – Rilascio Autorizzazioni stagionali e temporanee. Rilascio.

È ammesso il rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a carattere stagionale, intendendosi per "stagionale" l'autorizzazione che abbia una vigenza non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni.

Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Comune e possono essere riferite ad un periodo di tempo anche frazionato oppure comprendere anche periodi di anni diversi, per una durata ultrannuale.

Il Comune può inoltre concedere un'autorizzazione avente efficacia per un periodo inferiore ai sessanta giorni per anno, di natura "temporanea" rilasciata in coincidenza di eventi temporanei, quali fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone, per la durata dell'evento.

(Art. 38, L.R. 1/2014; Art. 57, L.R. 7/2020 art. 33, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 373 del 03/06/2014).

TITOLO III

MERCATI

Art. 12bis (Istituzione di nuovi mercati e fiere)

L'istituzione di nuovi mercati e fiere può essere eseguita previo riordino, riqualificazione, potenziamento ammodernamento di quelli già esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree.

L'istituzione di un mercato e di una fiera è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.

Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati o della delocalizzazione di quelli esistenti, i comuni tengono conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi, nonché del rispetto delle previsioni del SIAD.

Nella deliberazione di cui al comma 2, sono indicati:

- a) l'organico dei posteggi;
- b) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- c) il numero dei posteggi riservati;
- d) le attrezzature ed i servizi comunali.

La deliberazione del comune è trasmessa al competente ufficio della Giunta regionale.

Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche a posteggi al di fuori di tali aree, in quanto compatibile. I posteggi occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento nonché dalle disposizioni della L.R.C. n. 7/2020.

Su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o delle associazioni dei consumatori, i comuni, con deliberazione di Giunta comunale, possono istituire mercati sperimentali della durata massima di un anno solare. L'istituzione definitiva è di competenza del Consiglio comunale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sul tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato.

Art. 13 – Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e Subingresso

L'esame delle istanze, tese ad ottenere l'assegnazione pluriennale dei posteggi, è affidata ad apposita commissione, così composta:

- Dirigente del Servizio Attività Produttive.
- Comandante della Polizia Locale o suo delegato.
- Rappresentante/i delle associazioni di categoria degli operatori, sia a livello regionale che provinciale e locale.
- Un dipendente del Servizio Attività Produttive con funzioni di verbalizzante.

Il Comune rilascia la concessione **do**decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di concorso, redatto e pubblicato con il procedimento **previsto dall'art. 55 della L.R. 7/2020**, che qui si richiama integralmente.

Il subentro di altro soggetto deve essere preventivamente comunicato all'Ente che, esperiti gli opportuni controlli, esprime il proprio nulla osta.

Il personale incaricato provvede all'assegnazione della concessione, previa verifica della regolarità del versamento per occupazione del posteggio, **dei requisiti di cui agli articoli 7 della L.R.C. n. 7/2020 nonché dell'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale come definiti dall'art. 53 c. 4 e 5 della L.R.C. n. 7/2020.**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione al subentrante, sempre che questi sia in possesso dei predetti requisiti e che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.

I criteri e le modalità di subingresso, nella gestione e nella proprietà, sono disciplinati dall'art. 62, L.R. 7/2020, al quale si fa rinvio.

Art. 14 – Posteggi riservati

~~Il Comune riserva agli imprenditori agricoli apposite aree di mercato, concesse con le modalità previste dal presente Regolamento, e verifica che gli stessi imprenditori vendano esclusivamente beni provenienti dalla coltivazione dei propri fondi (art. 40, c. 5, L.R. 1/2014). Nell'ambito del mercato settimanale sono previsti n. 4 (quattro) posteggi riservati ai produttori agricoli, autorizzati ai sensi del D. Lgs. 228/2001.~~

Nell'ambito dei mercati e delle fiere, il comune riserva posteggi:

- a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella percentuale del 5 per cento del totale dei posteggi del mercato;**
- b) agli imprenditori agricoli per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, e ai coltivatori diretti, nella percentuale non inferiore al 10 per cento del totale dei posteggi nel mercato;**
- c) alle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui alla legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 -Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera).**

L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a.** maggior numero di presenze maturate nel mercato;
- b.** maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli;
- c.** ordine cronologico di ricevimento delle domande al protocollo dell'Ente.

Ai fini dell'assegnazione del posteggio resosi libero, l'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare al pubblico la disponibilità di tale posteggio, mediante comunicazione affissa all'Albo pretorio del Comune, indicante i dati relativi al posteggio da assegnare.

Le domande di assegnazione del posteggio dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, farà fede la data di ricevimento al protocollo.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio preposto pubblicherà la graduatoria, stilata sulla base dei criteri di cui al comma tre.

La concessione del posteggio è rilasciata in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente, entro trenta

giorni dalla pubblicazione della medesima. Non può essere assegnato più di un posteggio ad un produttore agricolo. Eventuali domande di assegnazione in tal senso saranno respinte.

Ai produttori agricoli si applicano le stesse norme di decadenza e sospensione dalla concessione del posteggio previste per gli altri operatori.

La perdita della qualifica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio.

I posteggi che nel giorno di svolgimento del mercato non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto, possono essere occupati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, solo da operatori spuntisti in possesso della qualifica di produttore agricolo, che vantino il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. **La vendita deve riguardare, comunque, i prodotti dello stesso settore venduti dal concessionario del posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria**

L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, nell'ambito dello stesso mercato, è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

I posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere oggetto di cessione esclusivamente a soggetti appartenenti alla medesima categoria.

I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Detti soggetti non possono cedere i posteggi loro riservati

Art. 15 – Durata della concessione

La concessione dei posteggi ha validità **dodicennale** e può essere ~~tacitamente~~ rinnovata **a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 7 e 53 della L.R. 7/2020.**

~~Il concessionario è tenuto a sottoscrivere il contratto convenzionale, soggetto a registrazione a norma di legge.~~

~~Il contratto può essere tacitamente rinnovato, salvo che il Consiglio Comunale, con apposita e motivata deliberazione, disponga di non procedere al rinnovo dei posteggi nell'area di mercato indicata, dando preavviso agli operatori almeno sei mesi prima del termine dei **dieci dodici** anni (art. 46 c. 1, L.R. 1/2014).~~

Art. 16 – Posteggi temporaneamente non occupati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

Art. 17 – Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

Il posteggio temporaneamente non occupato dal concessionario, la cui assenza è riportata nel ruolino di mercato, è assegnato per la durata di non utilizzazione agli esercenti che ne fanno richiesta (spuntisti).

Gli spuntisti devono essere titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art. 28 c. 1, lett. A e B, del D. Lgs. 114/98.

Gli spuntisti sono tenuti al pagamento dei tributi dovuti, relativi ai giorni della concessione.

~~Hanno titolo di precedenza, ai sensi dell'art. 28 c. 11, D. Lgs. 114/98, gli operatori con il più alto numero di presenze.~~

Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze. Sono tali le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente.

Le presenze giornaliere degli assegnatari vengono rilevate dal personale di vigilanza nell'apposito ruolino di spunta, a mezzo procedimenti manuali o informatici.

Fra coloro che non possono documentare il numero di presenze, ha precedenza chi ha iniziato prima l'attività. La priorità viene desunta dalla data indicata nel certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, che deve essere presentato a cura del richiedente l'assegnazione temporanea, qualora intenda far valere il titolo di priorità.

All'assegnazione temporanea procede il personale di vigilanza, munito di pianta planimetrica del mercato che mostra le disponibilità giornaliere, adottando come criterio quello di cui quello di cui ~~all'art. 46, c. 7, L.R. 1/2014~~ **all'art. 59, L.R. 7/2020.**

Lo stesso Ufficio di Polizia Locale provvede al rilascio del permesso giornaliero e a trasmetterne copia al competente Ufficio comunale, per l'applicazione del canone di concessione.

Art. 19 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

La registrazione delle assenze dei concessionari e delle presenze degli spuntisti sul mercato viene effettuata dal personale di vigilanza, entro l'orario stabilito dal presente Regolamento, che annoterà cognome e nome dell'operatore, il tipo di autorizzazione di cui è titolare ed il codice di esercizio dell'autorizzazione stessa.

Art. 18 – Validità delle presenze

~~In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti o collaboratori familiari che risultino da dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, attestante la natura del rapporto con l'azienda titolare e il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. La dichiarazione è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo.~~

~~Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori o dipendenti, delegati con apposita annotazione sull'autorizzazione.~~

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; qualora non sia presente entro 30 minuti dall'orario stabilito, sarà considerato assente, senza rimborso della tassa giornaliera corrisposta. Lo spazio in questione potrà essere assegnato ad altro commerciante tratto dai ruolini di spunta.

In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti o collaboratori familiari che risultano da dichiarazione redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta la natura del rapporto con l'azienda titolare ed il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. La dichiarazione è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

È obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato, per cui, in caso contrario, l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

La Polizia Municipale provvederà ad annotare le presenze e le assenze degli operatori.

Ai fini della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, in caso di Società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza.

In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull'autorizzazione.

Art. 20 – Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi

Nell'eventualità che si rendano liberi dei posteggi in mercati e fiere già esistenti (per rinuncia dell'operatore, per decadenza dalla concessione del posteggio) o nel caso di posteggi non ancora assegnati, l'ufficio competente può procedere all'assegnazione agli aventi diritto.

Le variazioni per miglioria sono riservate agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio.

I criteri di assegnazione per miglioria dei posteggi dovranno essere i seguenti:

- a.** maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato settimanale o giornaliero;
- b.** anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Lo scambio tra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare al Comune con firma congiunta. L'Ufficio incaricato provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda.

È consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 50 mq. **(non individuato articolo corrispondente sia nella vecchia LR 1/2014 che nella nuova LR 7/2020)**

Art. 21 – Spostamento dei mercati e modalità di riassegnazione dei posteggi

Lo spostamento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale, ~~Nel caso di spostamento di mercati o fiere, una volta individuata la nuova area,~~ la riassegnazione agli operatori, già concessionari dei posteggi soppressi, avverrà secondo le modalità e i criteri ~~di cui alla L.R. 1/2014, artt. 41 e 43.~~ **di cui alla L.R. 7/2020, artt. 63 e 66.**

Art. 21bis - Sospensione dei mercati

L sospensione del mercato avviene per motivi igienico-sanitari ed è comunicata secondo le modalità previste nel regolamento comunale.

La sospensione immediata del mercato è disposta dal sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.

Art. 22 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio sono stabiliti dal Comune tenendo conto della dotazione dei servizi essenziali, quali: la manutenzione del manto stradale, gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari ~~(art. 49, commi 1 e 2, L.R. 1/2014)~~ **(art. 71, commi 1 e 2, L.R. 7/2020)**. Per la determinazione delle tariffe si fa espresso rinvio al ~~Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/11/2000.~~ **Regolamento comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera di C.C. n.19 del 29/04/2021.**

Considerato che, per le condizioni metereologiche non sempre favorevoli, non è possibile svolgere nell'arco dell'anno l'attività a pieno regime in tutte le giornate di presenza, e la carenza di spazi al chiuso non rende ipotizzabile la realizzazione di un mercato coperto, con il presente Regolamento si stabilisce che il calcolo del canone di occupazione del suolo pubblico, nell'area mercatale, sarà effettuato sottraendo 8 giornate di occupazione dal totale delle giornate lavorate.

Art. 23 – Norme generali sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

~~Il Funzionario Responsabile provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato (art. 37 c. 8, L.R. 1/2014).~~

È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

L'Amministrazione comunale individua gli spazi per la circolazione di autoveicoli, tenendo conto della circolazione dei mezzi di soccorso e dei pedoni.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate a un'altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. e ~~possono sporgere dall'area in concessione per non più di un metro.~~ **e non può sporgere oltre il confine dello spazio assegnato. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi non possono essere inferiore a mt. 2,50 misurati sulla segnaletica orizzontale.**

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di mt. 0.50 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose e attrezzature.

È vietato l'utilizzo dei mezzi sonori. In nessun caso è ammessa la pubblicità acustica dei prodotti venduti.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo circostanze di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave e improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente trascorsi trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, e non potrà quindi essere ammesso al posteggio per quella giornata.

I titolari delle concessioni sono tenuti a sgombrare l'area assegnata entro le ore 14.00, lasciando il proprio posteggio libero, ~~eccezion fatta per gli involucri di plastica ermeticamente chiusi e depositati sul posteggio concesso. Gli operatori ecologici procederanno alla raccolta e rimozione degli stessi.~~

I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di cm. 50 **ed essere dotati di almeno un estintore portatile di incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.** Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante, fiori, ferramenta e arredamento è consentita l'esposizione a terra.

È fatto obbligo ai concessionari di esibire agli organi di controllo l'autorizzazione/concessione rilasciata per l'occupazione del posteggio nel mercato.

È fatto obbligo di tenere esposti e visibili i prezzi delle merci, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

~~È vietato ostacolare con ingombri di qualsiasi natura la libera circolazione degli acquirenti nelle ore di mercato.~~

È vietato arrecare danni all'area occupata. **I venditori che utilizzano le aree sono tenuti alla pulizia delle stesse, e tenerle libere da rifiuti o materiale di qualsiasi genere. La contestazione per mancata pulizia delle aree per più di due volte è motivo di decadenza dalla concessione.**

L'inosservanza di tali disposizioni sarà sanzionata come previsto dall'art. 31 del presente Regolamento.

Art. 24 – Vendita a mezzo veicoli di prodotti alimentari

È consentito l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati e in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa, e se rientranti nell'area dei posteggi assegnati.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Art. 25 – Modalità di attuazione del mercato

Il mercato settimanale si svolge il venerdì in Via Pedamentina (piazza Mercato) ~~fino al Corso Regina — zona alta, nel tratto di copertura del fiume che va dall'incrocio con via Pedamentina all'Istituto Suore Domenicane.~~

Nell'eventualità che uno dei giorni stabiliti per lo svolgimento del mercato venga a coincidere con una festività infrasettimanale, il mercato non avrà luogo, e sarà posticipato al giorno seguente non festivo.

Quando i giorni 6 gennaio e/o 8 dicembre cadono di venerdì, è consentito il normale svolgimento del mercato.

Inoltre, per motivi di viabilità connessi al flusso turistico, nonché di pubblica sicurezza, il mercato è sospeso dal 01 al 31 agosto di ogni anno.

~~(Art.37, commi 1 e 2 L.R. 1/2014)~~ (Art. 61, commi 1 e 2, L.R. 7/2020).

Art. 26 – Orario

L'orario è stabilito dal Funzionario Responsabile con apposito provvedimento. L'attività di vendita rientra nella fascia oraria 07,00 – 13,00. L'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

Il Sindaco può stabilire deroghe ai normali orari di vendita.

L'accesso degli assegnatari al mercato è consentito dalle ore 05,00 alle ore 07,00. L'orario di cui innanzi può essere differito di non oltre 30 minuti.

~~(Art. 37 c. 8, L.R. 1/2014).~~ (Art. 67 c. 10, L.R. 7/2020).

Art. 27 – Modifica dei mercati

Per modifica di mercato s'intende l'ampliamento o la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico, in relazione al numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici. Le modifiche di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 41, ~~L.R. 1/2014~~, 63, L.R. 7/2020 per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori, **per un equilibrio con le altre forme di distribuzione** anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio ~~(art. 42, L.R. 1/2014).~~ (art. 65, L.R. 7/2020).

Art. 28 - Pianta e ruolino del mercato

Allo scopo di garantire la gestione del mercato, il personale di vigilanza procede alla rilevazione delle presenze, riportandole nell'apposito ruolino di mercato.

Il numero di presenze è attestato dal Funzionario o suo delegato prima dell'effettuazione di ogni mercato, tramite la certificazione di un estratto riassuntivo del registro delle presenze.

Presso l'Ufficio Attività Produttive ed il Comando di Polizia Locale è tenuta la planimetria dell'area mercatale, nella quale devono essere indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico di appartenenza, la superficie del posteggio assegnato, la durata della concessione.

TITOLO IV FIERE

Art. 29 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

Per fiera s'intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività ~~(art. 28, c. 1 lettera h, L.R. 1/2014).~~ (art.52 c. 1 lett. g, L.R. 7/2020)

L'assegnazione dei posteggi avviene tramite apposita graduatoria. Le domande di partecipazione devono essere acquisite al protocollo generale dell'Ente entro il termine di giorni 30 (trenta) prima dell'effettuazione della fiera.

L'assegnazione dei posteggi avverrà tenendo conto delle seguenti priorità:

- maggiore anzianità di frequenza nel posteggio a titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28, c. 1 lettera b, del D. Lgs. 114/98;
- titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28, c. 1 lettera b, del D. Lgs. 114/98;
- maggiore anzianità di frequenza nel posteggio a titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28, c. 1 lettera a, del D. Lgs. 114/98;
- titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28, c. 1 lettera a, del D. Lgs. 114/98;
- a parità di condizioni, relativamente ai punti precedenti, sarà considerata l'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande con riferimento alla data di spedizione, a parità di presentazione delle domande si attribuirà priorità agli operatori più giovani d'età;
- qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'Amministrazione comunale.

Le fiere si svolgono secondo il calendario stilato annualmente dall'Amministrazione.

~~I posteggi riferiti alle festività saranno individuati annualmente e discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale (art. 46 c. 4, L.R. 1/2014).~~

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. In tal caso si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, se presente. Il Dirigente del Servizio Attività Produttive, sentito il Dirigente del Comando di Polizia Locale, può delegare gli organi di vigilanza al rilascio della concessione dell'area.

I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune, per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli operatori commerciali portatori di handicap e per gli agricoltori produttori diretti, per entrambi sarà redatta apposita graduatoria.

Art. 30 – Fiere promozionali

Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune ha la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane o rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali ovvero particolari tipologie merceologiche e produttive.

A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.

Per esigenze particolari, definite di volta in volta, il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Alle fiere promozionali si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui al presente Regolamento.

La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a soggetti terzi oppure ad associazioni che non abbiano fine di lucro.

TITOLO V **SANZIONI**

Art. 31 - Sanzioni

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali, comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, ~~oltre al sequestro cautelare delle attrezzature e della merce e alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge 689/1981.~~ **oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.**

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni, modalità e limitazioni stabilite dal Comune, nonché dal presente Regolamento, **e in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale di cui all'articolo 53** è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ~~da euro 500,00 a euro 3.000,00.~~ **da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi in uso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) se la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale non sono esibite, pur essendo stati adempiuti gli altri obblighi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.**

A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600,00 a euro 3.000,00. In tal caso il comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'attività è sospesa per due mesi.

L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività del commercio su aree pubbliche è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

La mancanza del tesserino di cui all'articolo 69 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento nonché in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita con un prezzo unitario superiore a euro 250,00 si applica la sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

Secondo quanto statuito dall'art. 16, comma 2, della legge n. 689/81, per le violazioni ai Regolamenti e alle ordinanze comunali, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni dell'art. 16, comma 1, della stessa legge. Per stabilire gli importi, o una gradualità degli stessi, la Giunta si potrà avvalere dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 11 della legge n. 689/81.

~~In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, il Funzionario Responsabile può disporre, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.~~ **In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle disposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.**

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è ~~revocata~~ **decade:**

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso

di comprovata necessità;

- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato dove questo sia inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7, L.R. 1/2014.

Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

(Art. 57, L.R. 1/2014). (art. 147, L.R. 7/2020)

Art. 32 – Revoca Decadenza dell'autorizzazione e Revoca.

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata **decade** al verificarsi di uno degli eventi di cui all'art. 31 comma 4 del presente Regolamento, così come disposto dall'art. ~~57 comma 11, L.R. 1/2014.~~ **147 comma 8, L.R. 7/2020**

~~Nei casi indicati all'art. 31 comma 4, lettere a, b e c, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza dalla concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.~~

Relativamente a quanto previsto alla lettera b, in caso di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, la documentazione giustificativa dovrà pervenire al Comune ~~prima possibile e comunque prima del formarsi del periodo che comporta la decadenza.~~ **entro 30 giorni dalla data di assenza prevista.** La trasmissione della certificazione giustificativa ~~può anche essere inviata a mezzo fax.~~ **deve essere inviata a mezzo pec.**

L'autorizzazione d'esercizio e la concessione dell'area sono inoltre revocate ove ciò sia previsto dal ~~Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/11/2000,~~ **Regolamento comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera di C.C. n.19 del 29/04/2021** al quale si fa rinvio, ovvero dal titolo autorizzatorio.

Art. 33 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio, in caso di eliminazione dello stesso per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'area del mercato stesso, individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non viene modificato il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti.

In ogni caso, ove possibile, si terrà conto delle scelte dell'operatore.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Rinvio

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, è fatto obbligo di osservare le disposizioni della legislazione statale e le disposizioni della regione Campania – leggi e relativi regolamenti di attuazione, decreti dirigenziali e circolari – vigenti in materia, alle quali si fa rinvio.

Art. 35 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.